



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4122/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente

**TRA**

**CARMELA MANCINI e NICOLA SANTOPIETRO**, rappresentati e difesi dall'Avv. UGO CAMPESE;

ATTORI

**CONTRO**

**BANCO POPOLARE SOC. COOP.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall' Avv. FRANCESCO CRISCOLI;

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

All'udienza dell'08.11.2017 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Questioni preliminari e sul merito**

Preliminarmente, si precisa che la presente controversia è istata istruita da altro G.I., a cui lo scrivente Magistrato è subentrato all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08.11.2017.

Ancora in via preliminare, va chiarito, sotto il profilo metodologico, che nella presente decisione si fa applicazione del principio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile - per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia - rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale principio risponde ad "*esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli* (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice



esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).

Tanto premesso, vanno esaminati i disconoscimenti effettuati dagli attori all'udienza del 15.05.2013 (e ribaditi negli scritti difensivi successivi) con riferimento alle distinte di prelievo allegate alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. documenti da 10 a 18 del relativo indice).

Ebbene, al riguardo si osserva, in diritto, che il disconoscimento della conformità all'originale del modulo ovvero della sottoscrizione di tale documento deve avvenire in modo puntuale e specifico nella prima udienza ovvero nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, in quanto, per costante giurisprudenza, ai fini del disconoscimento della scrittura privata, pur non essendo richiesto l'uso di scritture sacramentali, è tuttavia sempre necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, proponga contro l'autenticità della medesima -o della sottoscrizione ivi apposta- un'impugnazione di specifico ed inequivoco contenuto, da cui possa desumersi con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, con la conseguenza che, se non contestata in tali modalità, la scrittura acquista la stessa efficacia probatoria dell'originale (cfr., *inter alia*, Cass. n. 13425/2014; Cass. n. 6968/2006; Cass. n. 11419/2004).

Qualora, dunque, il disconoscimento sia avvenuto secondo le modalità appena descritte, ai fini dell'accertamento dell'autenticità de documento o della sottoscrizione la giurisprudenza di legittimità ritiene –con orientamento orma costante e consolidato- che **1)** se la parte disconosce ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo la conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale, ciò non impedisce al Giudice di accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, compreso le presunzioni; **2)** se, invece, la parte disconosce ai sensi degli artt. 214 – 215 c.p.c., il contenuto della scrittura o la sua sottoscrizione, il produttore, che intenda ancora avvalersi della copia, dovrà produrre l'originale e chiederne il giudizio di verificaione *ex art.* 216 c.p.c., non potendo tale procedura espletarsi sulla copia fotografica o fotostatica, e restando inteso che, in difetto del giudizio di verificaione, tale copia fotografica o fotostatica sarà definitivamente inutilizzabile ai fini probatori (cfr., *ex multiis*, Cass. n. 1831/2000; Cass. n. 2419/2006; Cass. n. 866/2000; Cass. n. 9869/2000). L'esposto indirizzo interpretativo, peraltro, è stato anche di recente ribadito da Cassazione civile, sez. III, 20/08/2015, n. 16998, la quale ha chiarito che “prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento”.

In altri termini –e riassumendo quanto sin qui argomentato-: **1)** il disconoscimento deve avvenire nella prima difesa utile in modo specifico e puntuale; **2)** in caso sia contestata la



conformità del documento all'originale, il Giudice può procedere al relativo accertamento anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; **3) qualora, invece, ad essere disconosciuta sia la sottoscrizione apposta al documento prodotto in copia, la parte che ha prodotto il documento è onerata della produzione dell'originale per poter chiedere il giudizio di verificaione, giudizio che, in caso di mancata produzione d di tale originale, non può essere espletato, rendendo, così, il documento inutilizzabile ai fini della decisione.**

In applicazione dei citati principi di diritto, si osserva che nel caso in esame gli attori hanno disconosciuto tempestivamente –in modo specifico ed analitico- le sottoscrizioni apposte alle distinte di prelievo sopra indicate sopra nella prima difesa utile (id est, all'udienza del 15.05.2013). A fronte di tale disconoscimento, l'istituto di credito convenuto -dopo aver richiesto la verificaione dichiarando, altresì, di voler mettere depositare gli originali dei documenti in contestazione-, non ha poi proceduto al deposito di tali originali, rendendo, perciò, inammissibile il giudizio di verificaione (come peraltro già condivisibilmente rilevato dal precedente Giudicante nell'ambito dell'ordinanza del 09.01.2014), e -di conseguenza- inutilizzabili ai fini della decisione i documenti disconosciuti.

Inoltre, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui *“la banca, nei rapporti contrattuali con il cliente, risponde secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.) e la diligenza a cui è tenuta va valutata con particolare rigore: la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede. In particolare, con specifico riferimento all'utilizzazione di servizi e strumenti, con funzione di pagamento o altra, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, non può essere omessa la verifica dell'adozione, da parte dell'istituto bancario, delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere”* (Tribunale Verona, sez. IV, 02/10/2012, che ha ripreso principi già affermati da Cass., sez. I civile, 12 giugno 2007 n. 13777).

Pertanto, nel caso in cui il cliente deduca che l'istituto di credito abbia eseguito delle operazioni sul proprio conto non autorizzate, deve dimostrare, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova, il titolo su cui si fonda la pretesa e dedurre l'inadempimento della controparte, mentre grava sulla Banca l'onere di provare di aver eseguito correttamente a propria prestazione e di non essere responsabile per il danno verificatosi, e tenendo in considerazione, quale riferimento di diligenza, quella di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., secondo il quale *“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*: in altri termini, la diligenza esigibile dall'istituto di credito nell'esercizio della propria attività, non è quella di cui al co. 1 della stessa disposizione (e, cioè, quella media del *bonus pater familias*), bensì è una diligenza pregnante- speciale e rafforzata-, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. III, 25/09/2012, n. 16254).

Ebbene, alla luce degli esposti principi, si osserva che, per un verso, gli attori hanno dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale con l'istituto di credito convento –rapporto



peraltro nemmeno contestato dalla controparte- mediante l'allegazione della copia del libretto di risparmio; e, per altro verso, hanno dedotto che i prelievi di cui alle sopra citate distinte di prelievo sono stati effettuati da soggetti non legittimati, avendone disconosciuto le firme ivi apposte in calce ed apparentemente riconducibili a CARMELA MANCINI. Come già sopra osservato, l'istituto di credito, non avendo depositato gli originali delle distinte in esame, non ha reso possibile la verifica, con la conseguente inutilizzabilità di tale documentazione ai fini della decisione: non ha, dunque, provato il proprio corretto adempimento: anzi, l'esposta circostanza corrobora la ricostruzione della vicenda fornita dagli attori -e, cioè, che i prelievi del 2001 ed analiticamente indicati sin dall'atto di citazione non sono stati da loro mai effettuati, e, tantomeno, autorizzati-. Dalla violazione dei doveri gravanti sulla convenuta nell'esecuzione del contratto, consegue il risarcimento del danno patito dagli attori, danno che va commisurato nella somma dei prelievi non effettuati né autorizzati da quest'ultimi (danno emergente): la somma di tali prelievi ammonta ad Euro 20.273,93 (pari a Lire 39.255.813,00) -somma che può essere riconosciuta in quanto gli attori hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento non solo di "euro 19.500,80", ma anche "di qualsiasi altra risultasse dovuta" (cfr. pag. 6 della citazione e pag. 20 della comparsa conclusionale)-.

Quanto, invece, al lucro cessante, se, per un verso, il Giudice può ricorrere a criteri presuntivi ed equitativi (prendendo come riferimento il rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all'interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui b.o.t. di durata non superiore a 12 mesi nel caso in cui il cliente abbia un obiettivo di investimento improntato al risultato difensivo del potere di acquisto del capitale) non può omettersi di considerare, per altro verso, che tale ulteriore voce di danno va quantomeno dedotta in modo specifico e circostanziato, non potendosi l'attore limitare a dedurlo in modo generico ed apodittico e senza alcun supporto probatorio (ad esempio, dimostrando l'ammontare ed il tipo degli altri investimenti effettuati): ebbene, a tale ultimo riguardo, gli attori, al di là di una generica deduzione in sede di conclusioni, nell'altro ha dedotto (e, tantomeno, documentato) sul punto, per cui tale ultima voce di danno (*id est*, quella da lucro cessante) non può essere riconosciuta.

Va, infine, chiarito che il danno emergente riconosciuto può essere compensato con i versamenti effettuati dalla stessa CARMELA MANCINI sul proprio c/c (cfr. allegati alla memoria *ex art.* 183, co. 6, n., 2, c.p.c., di parte convenuta) nelle stesse date in cui risultano essere stati effettuati i prelievi dal proprio libretto, in quanto non solo si tratta di rapporti del tutto distinti, ma gli importi tra prelievi e versamenti sono differenti tra loro -e fermo restando, comunque, che secondo le risultanze processuali, i prelievi sono stati effettuati da soggetti diversi dagli attori-.

Il danno appena liquidato (pari ad Euro 20.273,93), costituendo un debito di valore (cfr., quanto alla natura di debito di valore dell'obbligazione di risarcimento del danno, ancorché derivante da inadempimento contrattuale, Cassazione civile, sez. II, 04/10/1999, n. 11021) non è soggetto al principio nominalistico, per cui deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Ne consegue che sull'importo sopra determinato (Euro 20.273,93), vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base



agli indici ISTAT, alla data della domanda giudiziale (non rinvenendosi precedenti messe in mora, in quanto le lettere inviate dagli attori alla convenuta ed allegate alla citazione hanno ad oggetto la consegna di documenti), e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Infine, sulla somma così determinata, dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, secondo i parametri appena evidenziati, gli ulteriori interessi al tasso legale, *ex art.* 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

In conclusione, BANCO POPOLARE SOC. COOP. va condannato a pagare in favore di NICOLA SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI, la somma di Euro 20.273,93, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sulla somma innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, a tale ultima data e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Sulla somma totale come liquidata all'attualità all'esito dell'operazione appena descritta, poi, BANCO POPOLARE SOC. COOP. va altresì condannato a pagare in favore di NICOLA SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI, gli interessi al saggio legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.

## 2. Sulle spese di lite

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 ricompresi nello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 ridotti della metà (attesa la non particolare complessità delle questioni esaminate), con attribuzione in favore dell'Avv. UGO CAMPESE, dichiaratosi antistatario.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4122/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

**1. ACCOGLIE**, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio da NICOLA SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI e, **per l'effetto**:

**2. CONDANNA** BANCO POPOLARE SOC. COOP. a pagare in favore di NICOLA SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI, la somma di **Euro 20.273,93**, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sulla somma innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, a tale ultima data e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;

**4. CONDANNA** altresì, BANCO POPOLARE SOC. COOP. a pagare in favore di NICOLA



SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI gli interessi al saggio legale, sulla somma totale come liquidata all'attualità all'esito dell'operazione di cui al punto "3." del presente dispositivo, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

**5. CONDANNA** BANCO POPOLARE SOC. COOP. al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di NICOLA SANTOPIETRO e CARMELA MANCINI, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi **Euro 2.883,20** (di cui Euro 465,70 per esborsi ed Euro 2.417,50 per compenso professionale), più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. UGO CAMPESE, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Benevento, il 13.02.2018

Il Giudice

Dr. Gerardo Giuliano

